



P.U. 12-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, dott.ssa Beatrice Ruperto, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. n. 12-1/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso depositato il 24/1/2025 da LEONE Vincenzo C.F. LNEVCN75A13H501M nato a Roma il 13/1/1975 e residente a Tivoli (RM), Strada Orti n. 82, con l'assistenza della Dott. Isidoro Capobianchi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Tivoli per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII;

visto il piano rimodulato depositato in data 1/4/2025;

visto e richiamato il decreto di apertura della procedura indicata in epigrafe, depositato dal Giudice Delegato in data 14/4/2025, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;

considerato che, con la relazione depositata a norma dell'art. 70, comma 6, CCII in data 4/6/2025, l'OCC ha rappresentato di aver ricevuto comunicazione da parte della società Creditor Factor S.p.A della intervenuta acquisizione *pro soluto* da Cherry Bank Spa del credito pari ad € 209.373,43 vantato nei confronti del Sig. Leone Vincenzo, proponendo la sostituzione del creditore Cherry Bank Spa con Creditor Factor S.p.A, confermando l'importo del credito pari ad € 209.373,43, nonché ha attestato di aver provveduto alle rituali comunicazioni a tutti i creditori, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;

rilevato che con decreto del 20/6/2025 è stata disposta la notifica della proposta e del piano rimodulato anche al creditore Creditor Factor S.p.A.;

considerato che l'OCC ha depositato in data 4/7/2025 le ricevute in formato .eml delle comunicazioni effettuate a tutti i creditori e, come attestato dallo stesso OCC in data 19/9/2025, non risultano pervenute osservazioni;



osservato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC, sicché si procede, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo, per quanto già espresso nel decreto di apertura, alla luce del piano rimodulato e tenuto conto, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere quindi accantonate le prime rate per come previste nella proposta, ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando fermo che *“In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”*; mentre il compenso del legale che ha assistito il ricorrente è collocato in prededuzione nei limiti del 75%, ai sensi dell'art. 6 lett. b) CCII e, per la restante parte, godrà del privilegio dei professionisti, ai sensi dell'art. 2751 *bis* n. 2 c.c.;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;

visti gli artt. 70 e 71 CCII

P.Q.M.

omologa il piano proposto da LEONE Vincenzo C.F. LNEVCN75A13H501M nato a Roma il 13/1/1975 e residente a Tivoli (RM), Strada Orti n. 82, come aggiornato in data 1/4/2025 e con la precisazione del 4/6/2025 in ordine alla sostituzione del creditore Cherry Bank Spa con Creditor Factor S.p.A.;

dispone

che la sentenza che provvede sull'omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, commi 1 e 8, CCII;

che l'OCC relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento;

avverte

che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

che la debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;



che l'OCC dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;

che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che il giudice provvederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;

dichiara

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII

manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC.

24/9/2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Beatrice Ruperto

